



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep 1889

Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Carmine Capozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____, avente ad oggetto: azione d'indebito ed altro, e vertente:

TRA

_____ , con sede in _____
in persona del l.r. p.t., domiciliata ai fini del giudizio in Lucca,
_____ presso l'Avv. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani in virtù di procura su foglio separato spillato all'atto di citazione.

oggetto: bancari
minuta dep il
21-05-13

Attrice

E

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., con sede legale in Firenze, _____ in persona del l.r. p.t., domiciliata ai fini del giudizio in _____, presso l'Avv. _____ i che la rappresenta e difende, assieme con l'Avv. _____ i del Foro di Firenze, giusta procura in calce all'atto di citazione.

Q

Convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attrice: "In via preliminare: respinga [il Tribunale di Lucca] l'eccezione preliminare ex adverso sollevata d'incompetenza territoriale del Foro di Lucca in favore del Foro di Firenze non potendo la clausola pattizia richiamata da controparte (art.20 del contratto d'apertura di conto corrente) attribuire a tale

foro di Firenze competenza di carattere esclusivo in difetto, come stabilito ai sensi dell'art.29, co.2 c.p.c., di pattuizione espressa in tal senso. In via principale: accolga la domanda come proposta dall'attrice in atto di citazione e meglio precisata in sede di memoria ex art.183, VI comma n.1 c.p.c. e dunque accertata e dichiarata l'illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, dell'applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica del conto, per l'effetto condanni l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 43.055,59, con interessi legali di mora calcolati dalla domanda al momento del saldo effettivo, eventualmente disponendo la remissione in istruttoria della causa onde conferire al CTU l'incarico di rielaborare il conto corrente escludendo, come indicato dalla recentissima sentenza della Corte di cassazione S.U. n.24418 del 2.10.2010, ogni periodica capitalizzazione degli interessi passivi senza alcuna limitazione temporale. In via subordinata con riserva di gravame: in parziale accoglimento della domanda come proposta dall'attrice in atto di citazione e meglio precisata in sede di memoria ex art.183, VI comma n.1 c.p.c. e dunque accertata e dichiarata l'illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, dell'applicata prassi di capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, nonché dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica del conto, per l'effetto condanni l'istituto di credito oggi convenuto a pagare la somma di euro 5.438,49 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, con interessi legali di mora calcolati dalla domanda al momento del saldo effettivo. Ne conseguirà la condanna della soccombente al pagamento degli oneri di CTU, così come liquidati, ivi incluso quanto provvisoriamente pagato, oltre che delle spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,50%) IVA e CAP come per legge da liquidarsi e corrispondere in via di



distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Per la convenuta: *“ Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio essendo competente a conoscere l’oggetto della causa il Tribunale di Firenze; in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare, ai sensi dell’art.164 c.p.c., la nullità della citazione per l’indeterminatezza dell’oggetto della domanda e degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda ovvero per la sua inammissibilità e inammissibilità e/o improponibilità della stessa per i motivi dedotti in premessa; nel merito e fatte salve le eccezioni preliminari: in tesi: disattese perché inammissibili le istanze istruttorie formulate da controparte, respingere perché infondate in fatto e diritto e non provate le domande tutte proposte dalla società attrice; in ipotesi denegata e salvo appello, circoscrivere il periodo in esame a quello successivo al nuovo orientamento della Cassazione o, in ipotesi, al tempo intercorso tra il maturare dell’eccepita prescrizione quinquennale o, in ipotesi, decennale a decorrere, a ritroso, dalla notifica della citazione e fino alla data di chiusura dei conti tenendo altresì conto della delibera parificatrice del CICR emessa il 9/2/2000. In ogni caso con vittoria di spese, diritti onorari, accessori e successive”.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

§ 1.- La ha promosso nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA (infra citata brevemente come “banca” o “CRF”) una azione d’indebito oggettivo, finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla banca nel corso di un rapporto bancario di conto corrente, identificato dal n., aperto nel 1984 e chiuso nel 2005, acceso dall’allora

Dopo la precisazione del thema decidendum, effettuato dall’attrice con la prima memoria ex art.183, co.6 n.1 c.p.c., con la rinuncia a parte delle pretese ini-

zialmente avanzate (relative ad asseriti interessi ultralegali non pattuiti e a CMS indebitamente incassate), le *causae petendi* dell'azione d'indebito sono così sintetizzabili:

- a) la banca ha illegittimamente praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- b) la banca ha preteso e riscosso spese di chiusura trimestrale del conto non dovute, sia perché non concordate sia perché effetto della illecita chiusura trimestrale del conto.

In questo modo, secondo la tesi attrice, la banca aveva percepito nel corso del rapporto maggiori somme, non dovute, per euro 43.055,59; somme che dovevano essere restituite oltre interessi legali moratori dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente al saldo effettivo.

§ 2.- Radicati il contraddittorio, la banca si è costituita in giudizio, in rito eccependo l'incompetenza per territorio a favore del tribunale di Firenze e la nullità dell'atto di citazione per vizio della *editio actionis*, e nel merito contrastando la pretesa avversaria, di cui ha chiesto il rigetto o l'accoglimento nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale o decennale.

Le difese della banca, per quanto ancora rileva a seguito della restrizione del thema decidendum operato dall'attrice con la prima memoria ex art.183, co.6 c.p.c., sono così sintetizzabili: (i) il giudice adito è incompetente per territorio essendo competente, in forza di foro convenzionale esclusivo, il tribunale di Firenze; (ii) l'atto di citazione è nullo per vizio dell'*editio actionis*, non chiaramente risultando i fatti posti a fondamento della domanda; (iii) il conto corrente n. era stato aperto in data 27/2/1990 e successivamente modificato in data 31/1/2005; pertanto, in ipotesi, il credito restitutorio era prescritto per il periodo antecedente il quinquennio o il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione; (iii) le parti pattuirono espressamente la clausola relativa alle spese di chiusura periodica del conto; (iv) la capitalizzazione trimestrale degli interessi è



legittima perché rispondente a un uso normativo e non negoziale e, in ogni caso, perché al conto corrente di corrispondenza, assistito da fido, è estranea la questione dell' anatocismo; in ipotesi, è legittima la capitalizzazione semestrale e/o quella annuale.

§ 3.- La causa è stata istruita con CTU contabile, e successiva integrazione, ed è passata in decisione all'udienza del 18/1/2013 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

A questo riguardo deve osservarsi, sin da ora, che l'attrice ha precisato le conclusioni, per un verso, richiamando *per relationem* quelle della comparsa conclusionale in atti (ovvero la prima comparsa conclusionale, depositata in data 16.9.2011, che contiene le conclusioni riportate in epigrafe), e per altro verso rimandando a quelle della propria perizia contabile.

La precisazione delle conclusioni, effettuata in questi termini, è contraddittoria. Per il vincolo imposto dall'art.112 c.p.c. (principio della domanda) e dall'art.189 c.p.c. (le conclusioni possono essere prese nei limiti di quelle precisate con l'atto di citazione o successivamente modificate ex art.183 c.p.c.) saranno esaminate di seguito (e quindi costituiranno il *thema decidendum*) soltanto le conclusioni prese nei limiti di quelle precisate con la memoria ex art.183, co.6 c.p.c.

Questa, come si dirà meglio in seguito, fa riferimento ad entità numeriche (*petitum immediato*) del tutto diverse da quelle poi richiamate nella seconda comparsa conclusionale (ma conformi a quelle indicate nella prima comparsa conclusionale). Tale discrepanza è probabilmente dovuta al fatto che il difensore dell'attrice gestisce una pluralità di cause della stessa natura di quella oggetto di decisione (c.d. *contenzioso seriale*) e ha fatto confusione (negli atti processuali depositati) tra alcune di queste cause.

§ 4.- Ciò premesso, può considerarsi quanto segue.



§ 5.- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizio dell'editio actionis è palesemente destituita di fondamento.

Le causae petendi (o titolo o ragioni) della domanda d'indebito oggettivo, come sopra riportate, sono agevolmente individuabili dalla lettura dell'atto di citazione. Anche il petitum immediato (od oggetto della domanda), poi ristretto con la prima memoria ex art.183, co.6 .1 c.p.c., è chiaro ed indicato nel corpo della citazione e nelle conclusioni.

§ 6.- L'eccezione d'incompetenza per territorio è destituita di fondamento. Essa è proposta sull'assunto dell'esistenza di una clausola di deroga alla competenza per territorio, contenuta nell'art.20 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito regolato in conto corrente concluso nel 1990, specificamente approvata dal cliente, attributiva della competenza per territorio in via esclusiva al tribunale del luogo in cui la banca ha la sede centrale (ovvero al tribunale di Firenze).

L'eccezione è priva di pregio.

L'art.29, co.2 c.p.c. stabilisce che "l'accordo delle parti (derogatorio della competenza per territorio) non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito".

Pur non richiedendosi formule tipiche o sacramentali, è necessario che l'attribuzione esclusiva della competenza al giudice designato sia manifesta, senza che si possa pervenire a tale conclusione in forza di ragionamenti di tipo logico deduttivi, che inficerebbero il requisito dell'espressa previsione e qualificazione (in termini di esclusività del foro convenzionale) richiesto dalla disposizione in esame.

Nella prassi, proprio a evidenziare il carattere espresso dell'attribuzione di competenza esclusiva, è invalso l'uso di utilizzare espressioni quali "è competente in via esclusiva il tribunale di " oppure di usare l'avverbio "esclusivamen-



te” per designare il giudice individuato dalle parti come competente per territorio.

Nella fattispecie in esame l'invocata condizione generale del contratto bancario è così formulata: *“Per ogni controversia che potesse sorgere tra Correntista e L'azienda di credito in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede centrale dell'Azienda di credito. E' lasciata tuttavia alla sola Azienda di credito la facoltà di adire anche l'Autorità Giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza dell'Azienda stessa presso la quale si è costituito il rapporto”*.

Essa non attribuisce espressamente la competenza esclusiva al tribunale del luogo in cui si trova la sede centrale dell'azienda di credito. Si potrebbe argomentare che tale attribuzione esclusiva risulti implicitamente dal combinato disposto della prima e seconda alinea della disposizione: se è soltanto l'Azienda di credito [seconda alinea] che può adire l'autorità giudiziaria del luogo dove trovasi la dipendenza della banca, se ne dovrebbe dedurre che il foro della sede centrale è esclusivo per il cliente. Tuttavia, tale lettura non consentirebbe di escludere che la stessa azienda di credito possa agire dinanzi al luogo di residenza del cliente, e così via dicendo.

E' evidente il carattere equivoco della clausola.

Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sull'art.29 c.p.c., così come correttamente richiamata dall'attrice nella prima comparsa conclusionale, già applicata da questo tribunale in altri precedenti, e che nel dubbio le condizioni generali di contratto s'interpretano contro l'autore della clausola e a favore del contraente debole che subisce la conclusione del contratto per adesione (1370 c.c.) – va escluso, proprio in ragione dell'evidenziata equivocità della condizione generale di contratto, che nel caso di specie si



sia individuato nel tribunale di Firenze (o rectius, nel tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede centrale della banca) un foro esclusivo.

§ 7.- La domanda d'indebito fondata sull'asserita illiceità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, che presuppone la declaratoria di nullità della clausola n.7, co.1 e 2 del conto corrente per cui è causa (v. doc.1 di parte convenuta), è fondata.

Attraverso il meccanismo della chiusura trimestrale del conto (in caso di conto passivo) ed annuale del conto (in caso di conto attivo) e dell'addebito in conto degli interessi (con conseguente loro imputazione a capitale mediante una forma di "pagamento contabile") tale clausola determina un "effetto anatocistico". La Corte di Cassazione, per circa cinquant'anni, ha ritenuto che tale effetto non fosse in contrasto con il divieto previsto dall'art.1283 c.c. in quanto dovuto ad un uso normativo formatosi in materia bancaria.

Com'è noto, tale pluriennale orientamento è stato nell'ultimo quindicennio al centro di un *révirément* della corte di legittimità (cfr., Cass. civ., 16/3/1999, n.2374; Cass. civ. 30/3/1999, n.3096; Cass. civ. 11/11/1999, n.12507), fatto proprio dalle Sezioni Unite, nella nota pronuncia n.21095 del 4/11/2004, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici.

Tale orientamento sostiene, nella elaborazione più compiuta offerta dalle Sezioni Unite, che le clausole anatocistiche disciplinate dalla normativa in vigore prima del dlgs. n.342 del 1999 sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., poiché basate non già su un "uso normativo", come sostenuto nelle pronunce precedenti, ma su un "uso negoziale".

Secondo tale orientamento, manca *"per affermare l'esistenza di un uso normativo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte"*



dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis)". Né d'altro canto può affermarsi che "l'esistenza del requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivela poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata" (cfr., in termini, la richiamata pronuncia delle sezioni unite).

Tale percorso argomentativo è stato portato ulteriormente a termine dalla corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite n.24.418 del 2010, resa in tema di capitalizzazione annuale degli interessi e di prescrizione dell'azione d'indebito.

Fin dalle prime decisioni successive al "revirement" della Corte di Cassazione, questo giudice aveva avuto modo di esprimere, in numerose pronunce, il proprio dissenso in ordine al percorso argomentativo sostenuto dalla Corte di Cassazione che, nelle richiamate pronunce, aveva trascurato di considerare i caratteri peculiari del contratto di conto corrente bancario e la possibilità di configurare un caso di anatocismo legale in forza della normativa prevista dal codice civile in materia di conto corrente ordinario e di conto corrente bancario.

In tali pronunce aveva segnalato come fosse possibile salvare alcuni dei risultati applicativi cui era pervenuta la corte di nomofilachia (tra cui quello di ritenere nulla la clausola che induce indirettamente l'effetto anatocistico consentendo la chiusura trimestrale del conto per il caso in cui questo sia debitore) sia pure at-



traverso un diverso percorso motivazionale, che teneva conto delle peculiarità del conto corrente bancario e finiva col riconoscere che in relazione a tale contratto è prevista una forma di anatocismo legale, a condizione, però, che la periodicità di capitalizzazione degli interessi, discendendo dalla chiusura periodica del conto, sia la medesima (così come previsto dal codice civile) per entrambi i correntisti. A tacere degli altri numerosi argomenti usati nei precedenti di questo giudice (basati sull'esame della disciplina dettata dal codice civile in materia di conto corrente ordinario e di operazioni bancarie regolate in conto corrente, e in parte omologhi a quelli usati dalla banca convenuta), era sembrato direttamente osservare che l'ammissibilità della capitalizzazione degli interessi in materia bancaria aveva trovato, fra l'altro, un espresso riconoscimento nella L. n.154 del 1992 (c.d. legge sulla trasparenza bancaria), che all'art.8 stabiliva che nelle comunicazioni periodiche alla clientela (estratti conti) la banca doveva dare conto, fra le altre condizioni economiche, della capitalizzazione degli interessi applicata.

Conseguenza di questa diversa impostazione, rispetto a quella fatta propria dalla corte di nomofilachia, era che in sede di rideterminazione del saldo del conto era possibile applicare la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi in forza dell'ordinaria chiusura annuale del conto. Tale soluzione aveva inoltre il merito di prevenire i possibili rischi indotti dal diverso orientamento. Ragionando come la corte di cassazione, è evidente che a essere nulla non è soltanto la clausola di "capitalizzazione trimestrale" degli interessi ma anche quella "di capitalizzazione annuale" e che, trattandosi di "clausole nulle" l'effetto è relativo alla capitalizzazione sia degli interessi attivi che di quelli passivi, sia ai conti attivi che a quelli passivi, con la conseguenza di legittimare, in ipotesi, le banche ad agire in giudizio nei confronti dei propri correntisti od ex correntisti (e cioè la più parte dei clienti) per ottenere la restituzione dei maggiori interessi pagati sui conti attivi per effetto della clausola anatocistica.

La pronuncia delle Sezioni Unite del dicembre 2010 è intervenuta in materia di "capitalizzazione annuale" e di prescrizione con argomenti di nuovo non compatibili col percorso motivazionale adottato da questo giudice.

L'esistenza di due pronunce a sezioni unite ha reso necessario rivedere la soluzione fatta propria da questo giudice. E in tutte le decisioni successive a quella delle Sezioni Unite del 2010, e sia pure per mero ossequio (sul punto) alla funzione nomofilattica della corte di cassazione, questo giudice ha applicato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di nullità delle clausole anatocistiche presenti nei contratti di conto corrente bancario conclusi prima dell'entrata in vigore del dlgs. N.342 del 1999.

In forza di tale orientamento della corte di legittimità la clausola in esame è nulla per violazione dell'art.1283 c.c. [ex art.118 disp att. c.p.c. si rimanda *per relationem* alle sopra citate sentenze della corte di cassazione per una più compiuta motivazione della ritenuta nullità delle clausole anatocistiche].

Pertanto, in sede di determinazione del saldo, non si deve applicare alcuna capitalizzazione degli interessi.

Ciò vale anche per i rapporti – come quello in esame – che sono sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 del dlgs.342/1999 e della delibera CICR del 9/2/2000 e sono proseguiti dopo questi interventi legislativi, fino a quando le parti non abbiano concordato nuove condizioni economiche del conto prevenendo l'anatocismo in conformità alle previsioni introdotte da tali richiamate disposizioni.

Infatti, essendo venuto meno l'ultimo comma dell'art.25 del dlgs. 342/1999, per effetto della pronuncia della corte costituzionale n.425/2000, è venuto meno anche l'art.8 della delibera CICR, da esso dipendente, che consentiva alla banca di modificare, su base unilaterale, le clausole esistenti nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Né la modifica unilaterale può essere giustificata in forza della condizione generale di contratto che



prevede lo ius variandi, perché questo si esplica rispetto alle clausole valide e non rispetto a quelle nulle e, perciò improduttive d'effetti.

In conclusione, il combinato disposto dei commi 1 e 2 della clausola n.7 del contratto di apertura di credito regolata in c/c per cui è causa, nella parte in cui consente e determina un effetto anatocistico è nulla, con conseguente fondatezza della pretesa attrice.

§ 8.- La domanda d'indebito, fondata sull'asserita non debenza delle spese di chiusura del conto, in quanto non espressamente pattuite, è anch'essa fondata, non emergendo dalla documentazione in atti alcuna pattuizione al riguardo (v. contratto d'apertura di credito).

§ 9.- Il saldo del conto corrente va pertanto determinato escludendo per tutta la durata del rapporto la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e escludendo le spese di chiusura del conto. La CTU in atti (in particolare l'ultima), mentre tiene conto del primo criterio di redazione, non tiene conto del secondo. Nel contempo essa include nelle somme oggetto di restituzione anche la CMS, domanda alla quale l'attrice aveva rinunciato con la memoria ex art.183, co.6 n.1 c.p.c. (v. pag. 3, ultimo rigo, e pag.4, primo rigo).

Il precedente giudice istruttore ha conferito un incarico peritale che non tiene conto dell'espressa rinuncia alla domanda d'indebito fondata sulla non debenza della CMS.

La CTU è pertanto viziata ed andrebbe rinnovata. Inoltre, occorrerebbe rifarla tenendo conto dell'eccepita prescrizione decennale, che, secondo quanto affermato da questo giudice, in due decisioni rese pochi giorni prima di questa, e in corso di pubblicazione, nelle quali ha disatteso l'insegnamento delle S.U. n. 24418 del 2010, decorre in corso di rapporto dai singoli versamenti effettuati dopo la chiusura periodica del conto e l'addebito delle competenze di periodo, aventi in parte finalità di pagamento delle competenze addebitate alla chiusura trimestrale e in parte finalità ripristinatorie della provvista usata per effettuare i



pagamenti con i terzi (proprio perché i versamenti successivi alla chiusura periodica del conto sono da considerare in parte pagamenti, l'azione diretta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in eccesso è sempre da considerarsi azione d'indebito, anche a conto ancora aperto, senza che possa farsi distinzione tra azione d'indebito e azione di rideterminazione del saldo debitore, come argomentato dalla convenuta in comparsa conclusionale).

Non è però necessario procedere alla rinnovazione della CTU, perché con la memoria ex art.183, co.6 n.1 c.p.c. (e all'udienza di precisazione delle conclusioni), nel precisare la domanda, l'attrice ha formulato una domanda d'indebito, indicando puntualmente la somma richiesta, senza alcuna clausola di salvaguardia (del tipo, la maggiore somma di giustizia). Pertanto, per il principio della domanda, essendo il giudice vincolato al petitum immediato formulato, e non potendo andare ultra petita, l'attrice non può ricevere più di quanto richiesto con la memoria ex art.183, co.6 c.p.c., ovvero più della somma di euro 43.055,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Ora, quand'anche si effettuasse il ricalcolo del saldo debitore, includendo la CMS, ed escludendo le spese del conto, e tenendo conto dell'eccezione prescrizione decennale, il credito restitutorio sarebbe comunque superiore a quello richiesto con la memoria ex art.183, co.6 n.1 c.p.c.

Infatti, soltanto considerando l'effetto anatocistico e la prescrizione per il periodo antecedente ai dieci anni dalla lettera di messa in mora in atti (v. doc.2 di parte attrice) ovvero per il periodo antecedente al 4/10/1995, il credito restitutorio sarebbe pari ad euro 40.972.98 (euro in più, euro in meno), come si ricava agevolmente dai conteggi allegati alla CTU depositata in datl 8/1/23013.

A tale somma occorrerebbe aggiungere le spese addebitate in conto corrente per il periodo successivo al 4/10/1995; spese che per il solo trimestre settembre-dicembre 1995, e per gli anni 1996 e 1997, ammontano a lire 15.836.550, pari ad euro 8.178,89 (come si ricava agevolmente dagli estratti conto prodotti dalle

parti). Aggiungendo questa somma a quella dovuta per la componente anatocistica, il risultato è superiore alla somma oggetto del petitum immediato.

Per tale ragione non è necessario rinnovare la CTU.

§ 10.- In conclusione, per le ragioni ora esposte, la domanda d'indebito è fondata e pertanto la banca convenuta è condannata a corrispondere all'attrice la somma di euro 43.055,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al saldo effettivo, e non dalla chiusura del rapporto, come richiesto, giusta la previsione dell'art.2033 c.c.: in presenza di una pluriennale giurisprudenza di merito e di legittimità che riteneva lecito l'anatocismo bancario, la banca non può essere considerata in male fede al momento dei singoli pagamenti.


§ 11.- Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in base al D.M. 140/2012, e perciò disattesa la notula in atti che non applica il nuovo sistema di determinazione dei compensi professionali. Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il tribunale, pronunciando in via definitiva, così decide:

- accoglie l'azione d'indebito oggettivo nei limiti della motivazione e, per l'effetto, condanna Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA a restituire alla società attrice la somma di euro 43.055,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna la banca convenuta a pagare in favore dell'Avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio che si liquidano in euro 8.500,00 per compenso professionale, euro 6.310,87 per spese vive (incluse le spese di CTP, come documentate), oltre accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico della convenuta.

Lucca, 17/5/2013.



Il Giudice
Dr. Carmine Capozzi